

N. 01395/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01916/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2012, proposto da:
Claudio Codello, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Bruni,
Roberto Imparato, con domicilio eletto presso Valeria Fabbrani in
Venezia, San Marco, 2568;

contro

Comune di Caorle in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv. Alessandro Doglioni, con domicilio eletto presso il suo
studio in Venezia-Mestre, P.le Leonardo Da Vinci, 8 Scala C;
Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota 25/9/2012 prot. n. 31701 a firma del Dirigente del Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Caorle, avente ad

oggetto: "Atto di diffida ai sensi dell'art. 35 (L) del D.P.R. n. 380/01.
Fascicolo Abusi n. 64/11".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caorle;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott.
Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso Codello Claudio ha impugnato l'atto di diffida del 25 settembre 2012 con cui il Comune di Caorle gli ha ordinato, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/2001, in qualità di detentore di opere abusive realizzate in area demaniale, la demolizione di quest'ultime, costituite, in particolare, da: un pontile in legno, una baracca in calcestruzzo e muratura, una doccia esterna in legno, canna palustre e rete antigrandine su basamento di cemento, ed infine, una banchina in cemento.

Tutte opere di pertinenza di un "casone" da pesca lagunare situato su area demaniale, in relazione al quale, con il medesimo provvedimento, l'amministrazione si è riservata di valutarne la possibilità di conservazione, essendo ancora pendente un'istanza di condono presentata il 2 marzo 1995.

A fondamento del gravame, il ricorrente, unitamente alla domanda di sospensiva, ha dedotto cinque motivi di ricorso.

Si è costituito il Comune di Caorle, contestando le deduzioni avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

All'udienza del 16 gennaio 2013, il Collegio, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, ha accolto la predetta domanda cautelare.

In vista dell'udienza di discussione, la difesa del Comune ha depositato una memoria conclusiva, mentre il ricorrente si è limitato a depositare ulteriore documentazione.

All'udienza di discussione del 27 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 95 della L.R. n. 61/85, ai sensi del quale spetterebbe al Sindaco e non al dirigente la competenza ad ordinare la demolizione delle opere abusive su terreni dello Stato.

Sul punto pare sufficiente osservare che la normativa statale sopravvenuta, ed in particolare, gli artt. 27, 31 e 35 del T.U. dell'edilizia hanno attribuito al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale la competenza in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e di interventi sanzionatori. Pertanto, rientra nella competenza di tali organi amministrativi e non del Sindaco l'adozione delle ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, ivi comprese quelle realizzate in assenza di permesso di costruire su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell'atto, avendo l'amministrazione escluso il casone dall'ordine di demolizione, ma allo stesso tempo, ordinato la demolizione di opere necessarie per la conservazione dello stesso quali la banchina in cemento che sorregge la sponda di canale antistante il capanno.

Il motivo, se pure in sede cautelare è stato ritenuto dal Collegio all'apparenza fondato, ad un più approfondito esame, anche alla luce delle difese articolate sul punto del Comune, rivela in effetti delle debolezze che inducono il Collegio a disattenderlo.

Ed infatti, la banchina in cemento costituisce un'opera abusiva non essendo mai stata autorizzata, peraltro realizzata su area demaniale e in zona vincolata. Si tratta, inoltre di un'opera che neppure potrebbe essere sanata in quanto contrastante con l'art. 36 delle n.t.a. del vigente P.R.G. che nelle aree demaniali adiacenti ai corsi d'acqua interni, ed in particolare nella zona del canale Nicesolo in questione, ammette unicamente *“modeste attrezzature per l'ormeggio e modeste cavane”* dunque, come affermato dalla difesa del Comune, sembra ammettere nulla di più che i classici pali infissi nello spazio acqueo.

E d'altra parte, l'esigenza della messa in sicurezza della sponda del canale non può essere soddisfatta da iniziative autonome dei privati, trattandosi d'interventi rimessi al potere decisorio discrezionale dell'amministrazione ed essendo comunque sempre necessario il previo rilascio di un titolo abilitativo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che le opere in questione non arrecano alcun pregiudizio ambientale ed inoltre lamenta l'assenza di motivazione sul punto della diffida impugnata.

Tale argomento non pare pertinente al caso in esame, venendo sanzionati, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/2001, interventi edilizi realizzati, in area demaniale, senza titolo abilitativo e senza autorizzazione paesaggistica.

Pertanto, non vengono in questione profili di compatibilità paesaggistica delle opere in esame.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 36 delle n.t.a. del vigente P.R.G., che, secondo il ricorrente, consentirebbe la costruzione di pontili in legno nelle aree demaniali adiacenti ai corsi d'acqua interni.

Sul punto si è già detto che la norma in questione, laddove consente la realizzazione di *“modeste attrezzature per l'ormeggio”*, si riferisce ad opere strettamente necessarie per l'ormeggio delle imbarcazioni, come ad esempio i pali infissi nello spazio acqueo, ma non può essere estesa fino a consentire la realizzazione di un pontile in legno di rilevanti dimensioni (30 mq. circa) come quello in oggetto.

Infine si osserva che la “domanda di concessione per l'occupazione di spazio acqueo e area pertinenziale di servizio” presentata dal ricorrente all'Ispettorato di Porto il 3 settembre 2013, ai sensi della DGR n. 1791 del 4 settembre 2012, anche in caso di accoglimento, non potrebbe certo valere a sanare l'assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica dell'opera in questione, trattandosi di provvedimento che attribuirebbe al ricorrente (anche in sanatoria) solo un titolo di

disponibilità delle opere in questione, senza interferire sul diverso piano della regolarità urbanistico-edilizia delle stesse.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, infine, il difetto di motivazione del provvedimento in esame “per mancata indicazione dell’interesse pubblico prevalente”, ovvero, in quanto, il decorso temporale tra la realizzazione del manufatto abusivo ed il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto trovare congrua valutazione in sede motivazionale.

Anche tale censura appare infondata atteso che a fronte della motivazione in re ipsa che incontra l’ordine di demolizione all’esito dell’accertamento dell’abuso, il lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata in capo all’amministrazione non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso ed il provvedimento sanzionatorio; ma quello che intercorre tra la conoscenza da parte dell’amministrazione dell’abuso ed il provvedimento sanzionatorio adottato. In mancanza di conoscenza dell’illecito da parte dell’amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale. Nella fattispecie, l’accertamento delle opere abusive in questione (diverse dal casone) è avvenuto in occasione del sopralluogo degli agenti del Corpo Forestale dello Stato del 22 settembre 2011. Peraltro, il ricorrente risulta detentore solo a partire dal 1995, pertanto, non potrebbe comunque invocare un affidamento per un periodo temporale antecedente.

6. Sulla base delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato nel merito.

7. Considerata la peculiarità della lite, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)